



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DANILO DOLCI"



Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Servizi per la sanità e per l'assistenza sociale
Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane



PERCORSI DI ISTRUZIONE DIURNI E DI SECONDO LIVELLO SERALI PER ADULTI

"Ciascuno cresce solo se sognato"

Circ. n. 38 del 23/09/2024

Ai docenti precari con contratto fino al 30 giugno
Ai collaboratori DS
Al referente del sito web prof. Motisi
All'Ufficio del Personale
AI DSGA

Oggetto: fruizione delle ferie da parte dei docenti a tempo determinato durante i periodi di interruzione didattica e assenza di compenso per le ferie non godute

Si comunica al personale in indirizzo che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e che, in conformità con le normative vigenti (Legge n. 228/2012) e dalla dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18, le ferie non sono monetizzabili e dovranno quindi essere fruiti nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Pertanto, tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (è possibile chiedere in segreteria – uff. personale il calcolo delle ferie maturate), utilizzando l'applicativo Argo. Si precisa che se il personale a tempo determinato non dovesse presentare istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, le ferie andrebbero perse e, quindi, non monetizzate. Infatti, ai sensi dell'art. 38 del CCNL 2019/2021 e della Dichiarazione congiunta n. 2, "all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruiti sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità". L'attuale normativa, pertanto, sancisce la obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

I principali periodi di sospensione didattica previsti dal calendario scolastico sono:

- **Dal 2 al 11 settembre 2024 (Se in servizio)** : tutti i giorni in cui non si è stati presenti in attività degli organi collegiali previste dal Piano annuale delle attività
- **2 novembre 2024**
- **Vacanze natalizie:** dal 23/12/2024 al 7 gennaio 2024];
- **Vacanze pasquali:** dal 17 aprile 2025 al 22 aprile 2025;
- **2 maggio 2025**
- **Dal 9 giugno al 30 giugno** (Tranne nei giorni in cui si è impegnati in scrutini, esami di Stato, riunioni degli organi collegiali o commissioni progettuali).

Confidando nella collaborazione di tutti gli interessati, si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Gioacchino Chimenti)

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

Via G. Mameli, 4 – 90047 -Partinico (PA)
COD. MEC. PAIS021003 - C.F. 80023890827

